

EMENDAMENTI DELLA II COMMISSIONE, IN DATA 4 DICEMBRE 2023, AL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE N. 127.

EMENDAMENTO N. 1

Dopo il comma 2 dell'articolo 7 è inserito il seguente:

“2bis. Gli incarichi di particolare posizione organizzativa assegnati ai dipendenti di categoria D in essere al 31 dicembre 2023 cessano al conferimento dei nuovi incarichi di particolare responsabilità di cui all'articolo 5, comma 5, della l.r. 22/2010 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2024. I relativi oneri trovano copertura a valere sugli stanziamenti dei bilanci dei singoli enti. La proroga della durata degli incarichi di particolare posizione organizzativa è esclusa per gli enti che, nel 2024, non istituiscono posizioni di particolare responsabilità ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della l.r. 22/2010.”.

Relazione

La sottoscrizione alla fine dell'anno 2023 dell'Accordo concernente la disciplina giuridica ed economica delle posizioni di particolare responsabilità di cui all'articolo 5, comma 5, della l.r. 22/2010 non consente l'attivazione delle posizioni di particolare responsabilità a decorrere dall'inizio dell'anno 2024. Al fine di gestire il mancato presidio, anche solo temporaneo, delle attribuzioni attualmente assegnate ai funzionari titolari di particolari posizioni organizzative, per la fase transitoria, necessaria all'individuazione delle posizioni di particolare responsabilità all'interno degli enti e allo svolgimento delle procedure selettive finalizzate al conferimento degli incarichi, occorre prevedere che detti incarichi proseguano per il tempo tecnico necessario all'attivazione del nuovo istituto. Al fine di non gravare sul Fondo Unico Aziendale e considerato che gli enti che prevedono l'istituzione delle posizioni di particolare responsabilità hanno stanziato sui propri bilanci per l'anno 2024 le risorse necessarie a finanziare queste ultime, gli oneri delle particolari posizioni organizzative in essere trovano copertura nell'ambito di quegli stessi stanziamenti.

EMENDAMENTO N. 2

Il comma 3 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

“3. Per le Unités resta escluso dall'ambito di applicazione dei limiti assunzionali di cui al comma 1 il reclutamento di personale addetto ai servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali per persone anziane e non autosufficienti o in condizioni di fragilità, di personale addetto ai servizi socio-educativi per la prima infanzia, di personale addetto all'attuazione e al coordinamento delle strategie per lo sviluppo delle aree interne, nell'ambito della politica regionale di sviluppo e dei responsabili per la transizione al digitale. Per l'anno 2024, le Unités possono, in deroga al limite assunzionale, nel rispetto degli equilibri di bilancio, reclutare, anche mediante procedure di mobilità dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 22/2010, personale aggiuntivo da destinare alle attività dello Sportello unico degli enti locali (SUEL).”.

Relazione

In accoglimento delle richieste avanzate dal Consiglio permanente degli enti locali si estendono le deroghe assunzionali già previste a favore delle Unités des Communes valdôtaines anche al

personale addetto all'attuazione e al coordinamento delle strategie per lo sviluppo delle aree interne, nell'ambito della politica regionale di sviluppo, e dei responsabili per la transizione al digitale, peraltro in continuità alla previsione/disciplina contenuta al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 35/2021, applicabile alle Unités fino al 31 dicembre 2023 e si prevede che allo Sportello unico degli enti locali possa essere assegnato, mediante procedure di mobilità, personale proveniente non solo dai Comuni ma da tutti gli enti del Comparto unico regionale.

EMENDAMENTO N. 3

Dopo il comma 1 dell'articolo 10 è inserito il seguente:

“1bis. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, è inserito il seguente:

- “5.1. Ai dipendenti appartenenti alla categoria D titolari di incarichi di posizione di particolare responsabilità di cui al comma 5 spettano, nei limiti delle competenze assegnate all'atto dell'incarico e della durata dello stesso, le seguenti funzioni:
- a) la gestione finanziaria, anche mediante l'esercizio dei poteri di spesa, nei limiti delle risorse assegnate alla posizione di particolare responsabilità cui sono preposti, previa attribuzione da parte dell'organo di direzione politico-amministrativa dell'ente di specifiche quote del bilancio, nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite dalla disciplina vigente in materia di contabilità pubblica;
 - b) l'adozione degli atti di gestione del personale assegnato, ivi compresa l'attribuzione dei trattamenti economici accessori, a esclusione di quelli inerenti all'esercizio del potere disciplinare;
 - c) lo svolgimento di funzioni tecnico-professionali, ispettive, di vigilanza, consulenza, studio e ricerca;
 - d) la responsabilità dei procedimenti amministrativi;
 - e) la presidenza delle commissioni e la responsabilità delle procedure di gara;
 - f) la stipulazione dei contratti di competenza;
 - g) il rilascio di autorizzazioni, concessioni e altri atti analoghi;
 - h) l'emanazione degli atti costituenti manifestazione di giudizio;
 - i) il concorso nella definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti.”.

Relazione

Le modificazioni alla l.r. 22/2010 apportate dal presente emendamento si rendono necessarie al fine di dare piena attuazione alle posizioni di particolare responsabilità di cui all'articolo 5, comma 5, della medesima l.r. 22/2010, chiarendo e specificando meglio il perimetro delle relative competenze e correlate responsabilità, con particolare riferimento alle competenze di gestione di risorse umane e finanziarie attualmente riservate ai soli dirigenti.

EMENDAMENTO N. 4

Dopo il comma 2 dell'articolo 10 è inserito il seguente:

“2bis. Al comma 3 dell'articolo 15ter della l.r. 22/2010, le parole: “, maturata nell'ultimo quinquennio,” sono soppresse.”.

Relazione

L'articolo 15ter, introdotto dalla legge regionale 27 aprile 2021, n. 8 (Disposizioni in materia di Uffici stampa e altre disposizioni in materia di personale), al comma 3, nel fare riferimento all'esperienza giornalistica almeno triennale, maturata nell'ultimo quinquennio in un ufficio stampa dell'ente interessato o di uno degli altri enti, prevedeva un'applicazione immediata della disposizione. Tuttavia, il ritardo della contrattazione collettiva per la disciplina del trattamento giuridico ed economico degli addetti stampa e dei collaboratori addetti stampa (la sottoscrizione del CCRL dell'area dei giornalisti è prevista per il mese di dicembre p.v.) ha, di fatto, congelato l'applicazione del predetto comma 3, che oggi, a quasi tre anni di distanza dalla data di entrata in vigore della novella legislativa, risulta inapplicabile per mancanza di risorse interne che abbiano maturato l'esperienza lavorativa triennale nell'ultimo quinquennio. Alla luce di ciò, e al fine di valorizzare le competenze professionali interne e di accelerare le procedure di reclutamento, si propone la soppressione del riferimento temporale all'ultimo quinquennio per il computo della pregressa esperienza giornalistica triennale in un ufficio stampa.

EMENDAMENTO N. 5

Dopo il comma 2bis dell'articolo 10, come introdotto dall'emendamento n. 4, è inserito il seguente:

“2ter. Dopo il comma 4bis dell'articolo 43 della l.r. 22/2010, è aggiunto il seguente:

“4ter. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, per le finalità di cui al comma 1, possono, altresì, ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti provenienti da altre pubbliche amministrazioni non appartenenti al comparto unico regionale che facciano domanda di trasferimento, tenuto conto delle mansioni, dei compiti, delle responsabilità e dei titoli di accesso relativi alle categorie e ai profili professionali indicati nelle rispettive aree e categorie di provenienza e di destinazione. Il trasferimento del dipendente è subordinato, fatti salvi i casi di esonero, al superamento, con esito positivo, dell'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana. Il mutamento di profilo professionale è ammesso qualora il dipendente sia in possesso del titolo di studio e dei requisiti professionali richiesti. A seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'ente di destinazione, al dipendente di altra pubblica amministrazione trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nel contratto collettivo regionale di lavoro.”.

Relazione

Il presente emendamento, in accoglimento delle richieste avanzate dal Consiglio permanente degli enti locali, disciplina, come ulteriore modalità di copertura dei posti vacanti della dotazione organica degli enti del comparto unico regionale, la mobilità intercompartimentale a domanda del dipendente di altra pubblica amministrazione, esterna al comparto regionale. La mobilità è in ogni caso subordinata al previo accertamento della conoscenza della lingua francese e italiana, requisito indispensabile per l'inserimento nei ruoli degli enti della Valle d'Aosta. L'inquadramento nei ruoli di uno degli enti del comparto comporta, per il dipendente trasferito, l'applicazione del trattamento giuridico e economico, compreso quello accessorio, previsto nel contratto collettivo regionale di lavoro, in analogia a quanto previsto, in generale, nei casi di mobilità intercompartimentale.

EMENDAMENTO N. 6

Dopo il comma 2ter dell'articolo 10, come introdotto dall'emendamento n. 5, è inserito il seguente:

“2quater. Al comma 1bis dell'articolo 45 della l.r. 22/2010, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché verso le società partecipate dagli enti locali.”.

Relazione

In accoglimento delle richieste avanzate dal Consiglio permanente degli enti locali, il presente emendamento integra la previsione contenuta al comma 1bis dell'articolo 45 della l.r. 22/2010, al fine di consentire la mobilità temporanea, mediante comando o distacco, di personale del comparto unico regionale non solo verso l'Azienda regionale USL e le società partecipate e controllate, direttamente o indirettamente, per il tramite di Finaosta S.p.A., ma anche verso le società partecipate dagli enti locali.

EMENDAMENTO N. 7

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

“Art. 10bis
(Assunzione a sovrintendente forestale)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 del regolamento regionale 17 maggio 2010, n. 2 (Disciplina dell'accesso e della mobilità nell'ambito dell'organico del Corpo forestale della Valle d'Aosta, ai sensi degli articoli 5, comma 3, e 11 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12), le parole: “cinque anni” sono sostituite dalle seguenti: “quattro anni”.

Relazione

Il regolamento regionale 17 maggio 2010, n. 2 (Disciplina dell'accesso e della mobilità nell'ambito dell'organico del Corpo forestale della Valle d'Aosta, ai sensi degli articoli 5, comma 3, e 11 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12), all'articolo 3, comma 2, dispone che: “*L'assunzione a sovrintendente forestale del Corpo forestale avviene mediante concorso interno per titoli ed esami e previo superamento di un apposito corso di formazione professionale*” e che a tale concorso “*sono ammessi gli agenti forestali del Corpo forestale che abbiano maturato, nello stesso profilo, almeno cinque anni di servizio effettivo*”. Con la modificazione proposta dal presente emendamento si intende modificare il comma 2 sopra illustrato, sostituendo le parole “cinque anni di servizio” con le parole “quattro anni di servizio”. Tale modifica si rende necessaria in quanto sulla base dell'esperienza maturata durante l'attività operativa del personale in parola, si ritiene che il termine di quattro anni di servizio sia adeguato per raggiungere un livello di conoscenze e competenze idoneo a svolgere le funzioni superiori, anche nell'ottica di accelerare le procedure di reclutamento.

EMENDAMENTO N. 8

Prima dell'articolo 20, nel capo IV, è inserito il seguente:

“Art. 19bis
(Proroga dell'efficacia della legge regionale 25 ottobre 2022, n. 22)

1. In considerazione del permanere della grave carenza di personale sanitario indispensabile ad assicurare le prestazioni sanitarie e le attività previste dai livelli essenziali di assistenza

(LEA), al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2022, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione del Servizio sanitario regionale. Modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35), le parole: "limitatamente al triennio 2022/2024" sono sostituite dalle seguenti: "per il periodo 2022/2026".

2. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 22/2022, le parole: "triennio 2022/2024" sono sostituite dalle seguenti: "periodo 2022/2026".
3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato per il triennio 2024/2026 in annui euro 9.300.000 e il suo finanziamento è ricompreso nell'autorizzazione prevista per i LEA di cui all'articolo 20, comma 3, lettera d).".

Relazione

Stante il permanere della grave carenza di personale sanitario indispensabile ad assicurare le prestazioni sanitarie e le attività previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA), la proposta di emendamento estende gli effetti della legge regionale 25 ottobre 2022, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione del Servizio sanitario regionale. Modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35), fino alla fine dell'anno 2026.

EMENDAMENTO N. 9

All'articolo 20, comma 3, lettera d), le parole: "legge regionale 25 ottobre 2022, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione del Servizio sanitario regionale. Modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35)" sono sostituite dalle seguenti: "l.r. 22/2022, come modificato dall'articolo 19bis".

Relazione

La modificazione apportata all'articolo 20, comma 3, lettera d), si rende necessaria, per ragioni contabili, in conseguenza dell'introduzione dell'emendamento n. 4.

EMENDAMENTO N. 10

Dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:

"Art. 31bis

(Proroghe di termini. Modificazioni alla legge regionale 7 novembre 2022, n. 26)

1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 26 (Seconda legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2022), sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) le parole: "sono prorogati di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogati di due anni";
 - b) le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".
2. Al comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 26/2022, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) le parole: "è inoltre prorogato di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "è inoltre prorogato di due anni";

- b) le parole: “in vigore al 31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “in vigore al 31 dicembre 2023”.
3. Nelle more della revisione della disciplina legislativa in materia di artigianato di tradizione, il consiglio di amministrazione dell’Institut valdôtain de l’artisanat de tradition (IVAT) di cui all’articolo 5 della legge regionale 24 maggio 2007, n. 10 (Nuova disciplina dell’Institut Valdôtain de l’artisanat de tradition (IVAT)), in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogato non oltre il 31 dicembre 2024.”.

Relazione

L’emendamento proposto, che inserisce l’articolo 31bis, reca, ai commi 1 e 2, modificazioni all’articolo 14 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 26 (Seconda legge di manutenzione dell’ordinamento regionale per l’anno 2022), allo scopo di prolungare di un anno i termini stabiliti nella norma oggi vigente relativamente alla validità dei permessi di costruire e delle autorizzazioni uniche nonché dei piani urbanistici di dettaglio (PUD) di iniziativa privata e pubblica. La norma è volta a recepire le proroghe introdotte dal legislatore statale il quale, con la legge 24 febbraio 2023, n. 14 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative), ha operato in modo analogo sull’articolo 10septies, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. La modificazione dell’articolo 14 della l.r. 26/2022 consente di allineare i tempi di validità dei titoli abilitativi e dei piani urbanistici di dettaglio alla norma statale.

Il comma 3 prevede, nelle more della revisione della disciplina legislativa in materia della normativa regionale sull’artigianato di tradizione, la proroga del consiglio di amministrazione dell’Institut Valdôtain de l’artisanat de tradition (IVAT) di cui all’articolo 5 della legge regionale 24 maggio 2007, n. 10 (Nuova disciplina dell’Institut Valdôtain de l’artisanat de tradition (IVAT)), in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, sino al 31 dicembre 2024.

EMENDAMENTO N. 11

Dopo l’articolo 50 è inserito il seguente:

“Art. 50bis

(Priorità nell’attribuzione della quota libera del risultato di amministrazione dell’esercizio 2023)

1. Al fine di migliorare la programmazione finanziaria, le disponibilità finanziarie risultanti dall’eventuale quota libera del risultato di amministrazione, accertato dal rendiconto per l’esercizio 2023, sono prioritariamente destinate agli investimenti relativi:
- agli interventi in materia di sanità e politiche sociali, di cui alla Missione 13 (Tutela della salute) e alla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia);
 - agli interventi in materia di edilizia scolastica di cui alla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio);
 - agli investimenti per lo sviluppo delle infrastrutture sportive nei complessi funiviari di cui alle leggi regionali 29 marzo 2018, n. 6 (Interventi regionali a sostegno delle infrastrutture sportive nei complessi funiviari di interesse sovralocale e rifinanziamento della legge regionale 18 giugno 2004, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio)), e 18 giugno 2004, n. 8.”.

Relazione

L'emendamento proposto ha l'obiettivo di migliorare la programmazione finanziaria definendo alcune priorità nella destinazione dell'avanzo di amministrazione 2023.
L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIPARTIMENTO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO E SOCIETÀ PARTECIPATE

Ai sensi dell'art. 66, comma 6, del regolamento interno del Consiglio Regionale della Valle d'Aosta e dell'art. 23, comma 3 della l.r. 4 agosto 2009, n. 30, si esprime parere favorevole alla formulazione degli emendamenti.

Aosta, 30 novembre 2023



PETER BIELER
REGIONE AUTONOMA VALLE
D'AOSTA
DIRIGENTE
30.11.2023 15:50:14 GMT+01:00

IL COORDINATORE

Peter BIELER

(Documento firmato digitalmente)
